

VERBALE N. 03/2022 DELL'ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI 2022

Il giorno 25 del mese di maggio dell'anno duemilaventidue alle ore 20 presso la sede sociale, si è riunito il consiglio degli aderenti di VIVIAMO E CRESCIAMO INSIEME ODV per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

- 1) MODIFICHE STATURIE PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA (CODICE TERZO SETTORE: D.lgs.03 luglio 2017 n.117) E SUCCESSIVAMENTE ALL'ISCRIZIONE DELLA STESSA ASSOCIAZIONE NEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS)

Sono presenti i Signori:

	Presente	Assente	Assente giustificato
CARRARA MATILDE	X		
GRIGIS CLAUDIO	X		
BRISSONI LAURA			X
CARRARA ROSANNA	X		
GRIGIS MARTA	X		
GRIGIS LUCIA	X		
BREMBILLA MARGHERITA ONOR.	X		
GIACOMELLI CHIARA	X		
GRIGIS SARA	X		

Assume la presidenza la Sig.ra CARRARA MATILDE la quale chiama a fungere da Segretario la Sig.ra GRIGIS MARTA ,

O.d.g. 1 MODICHE STATUTARIE PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVE (CODICE TERZO SETTORE:D.lgs. 03 LUGLIO 2017 N. 118) E SUCCESSIVAMENTE ALL'ISCRIZIONE DELLA STESSA ASSOCIAZIONE NEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS)

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida. Il Presidente invita a discutere e deliberare sul. Punto n. 1 O.d.g.

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea Carrara Matilde la quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D.lgs. 03 luglio 2017 n. 117)

Il Presidente dà lettura del testi del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tale variazioni.

L'Assemblea, dopo una lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità , approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

Considerando che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.lgs. n.117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art, 82 , comma 3 e 5 del D.lgs.n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto.

Alle ore 21,30 , non essendovi più argomentazioni all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, firmato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Carrara Matilde

AGENZIA delle ENTRATE
Direzione Provinciale di Bergamo
UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO 1
Registrato il
al n. 2330 Serie 3
con Euro ESENTE
(.....)

IL SEGRETARIO

Grigis Marta

IL FUNZIONARIO
Maria C...



STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA COSTITUITA A FORMA DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AI SENSI DEL D.LGS 117/2017

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "VIVIAMO E CRESCIAMO INSIEME ODV"

Art. 1 – Denominazione e Sede

1. E' costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione denominata "VIVIAMO E CRESCIAMO INSIEME Organizzazione di volontariato (o ODV)" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017

2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Selvino e la sua durata è illimitata.

4. Il trasferimento dalla sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare intende far prevenzione nell'ambito delle dipendenze (uso di sostanze alcoliche, stupefacenti, ludopatie). Sostenere i genitori, figli, adulti, nelle problematiche riferite a difficoltà scolastiche, a disagi comportamentali all'interno delle relazioni fra coetanei stessi, a situazioni di disagio e malessere dentro di sé o nelle relazioni con altri (attacchi di panico, disturbi d'ansia, disturbi di apprendimento, malesseri legati alla sfera alimentare, atteggiamenti antisociali).

Art. 3 – Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 comma 1 D.lgs. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1. e 2, comma 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni,

- organizzazioni e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

2. In particolare l'associazione si propone di:

- possibilità di colloqui individuali per genitori, ragazzi/adolescenti e adulti sulle difficoltà di costruire relazioni significative all'interno della famiglia;
- organizzare conferenze su problemi educativi condotte da professionisti,

Bonaventura Martelli

Paolo Ruffa

- collaborare con le varie agenzie educative (oratori, laboratori parrocchiali, scuole) per organizzare interventi finalizzati ad un'informazione sempre più chiara e corretta,
- avvalersi di collaborazioni anche con altre associazioni, convenzioni o altre forme di rapporti con mass-media pubblici e privati;
- pubblicare bollettini, organi stampa, materiale grafico, pubblicizzare attraverso i social.

3. Le attività di cui ai commi precedenti, sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 – Raccolta fondi

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5 – Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

2. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengano ammessi a farne parte dell'organo di amministrazione.

5. L'ammissione alla Associazione è deliberato dall'Organo di Amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'Organo di Amministrazione, deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Carriera matilde *Gruppi Ibrici*

7. Ciascun associato ha diritto al voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota sociale è annuale, non trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto;

a) a partecipare alle assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;

b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;

e) di recedere in qualsiasi momento;

5. Ciascun associato ha il dovere di:

a) di rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;

b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea.

Art. 7 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel

Bovere matilde Grigis Hane

momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare, l'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto..

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione.

5. La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dall'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 8 Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'organo di amministrazione o in eventuale regolamento predisposto dall'organo di amministrazione e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 9 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

assemblea soci,

l'Organo di Amministrazione,

il Presidente;

Gli Organi sociali hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

5. L'associato può in ogni momento recedere senza dover restituire la quota associativa. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa all'Organo di Amministrazione. Ad essi possono, tuttavia,

avere matricola Quipis Maria

essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione

Art. 10 – Assemblea

1.L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza fra i soci.

2.L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto di esprimere un voto.

3.Agli associati Enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, fino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo Settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

4.L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

5.I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo loro la delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

6.Non può essere conferita delega ad un componente dell'organo di amministrazione o di altro organo sociale.

7.Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'organo di amministrazione.

8. E' possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art.11 – Competenze dell'Assemblea

1.L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati,
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;

Bozza materia Gruppo Italia

- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di Amministrazione e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare quanto richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi d'urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'organo di amministrazione;
- i) fissare l'ammontare del contributo associativo;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare modifiche sullo statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione o la scissione dell'associazione.



Art.12 – Convocazione dell'Assemblea

1.L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

2.L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'organo di amministrazione.

3.L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera raccomandata o altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della convocazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avvio di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art.13 – Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1.L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o in delega.

2.L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

Bozza mat. Quigis Kante

3. L'Assemblea ordinaria straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o alla sua fusione, o scissione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

7. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto al voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei preseti, a votazione segreta.

10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'articolo 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art.14 -Organo di amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è l'organo di governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si trova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 3 ad un massimo di sette componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'organo di amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

Art.15 – Competenze dell'organo di amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione ha il compito di:

Bozzare Matteo Quirici Mario

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riserva all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (e il programma di attività) e il bilancio consuntivo;
- f) proporre all'assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza di bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzi contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione dei soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;
- m) nominare il Segretario e il tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i soci;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- p) istituire gruppi a sezione di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle assemblee;
- q) nominare, all'occorrenza secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il direttore deliberandone i relativi poteri;
- r) delegare compiti e funzioni ad uno dei componenti del consiglio stesso;
- s) assumere ogni altra competenza non espressamente preista nello Statuto al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art.16- Funzionamento dell'organo di amministrazione

1.L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di

Roberto Martelli Quipis Rana

amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'Organo di Amministrazione cessino dall'incarico, l'Organo di Amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'Organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'Assemblea dovrà esser convocata con la massima urgenza consentita per indicare nuove elezioni.

Il Venire meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

2. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera raccomandata o con altro mezzo elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno 4 volte o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art.17-il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dai voti dell'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

2. Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a seguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da privati, rilasciando liberatorie quietanze.
- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

Carocara mod. Edy

Grig's Karta

- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo Amministrativo.
- f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- g) in casi di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative cariche sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art.18 -Il segretario (se previsto)

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone la visione all'associato che lo richieda.

Art.19 – Collegio arbitrale

1. Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale competente.

2. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Art.20 . Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), sono tenuti a cura dell'organo di Amministrazione.

3. I verbali, di Assemblea e Organo di Amministrazione, devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

5. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, le consultazioni potranno avvenire durante le assemblee.

Bozzare matilde

Grigis Marta

Art21- Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c.1 art 84 del D.lgs.117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi di attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti

art.22- Scritture contabili

1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art.87 del D.lgs.n. 117/2017.

Art.23-Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'Esercizio.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte.

5. Nei medesimi termini di cui al comma, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'Approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Coronata Maria *Grigis Maria*

6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art.13 del Decreto Legislativo 117/2017. Utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

8. La bozza di bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art.24- Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma e D.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.

Art.25- Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'Associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art.26- Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è dovuto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.lgs.117/2017.

Art.27- Disposizioni Finali

1. Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Corrado Marchi *Grigis Harte*